



16876-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GASTONE ANDREAZZA - Presidente -
DI ANTONELLA STASI
ALESSIO SCARCELLA
GIUSEPPE NOVIELLO
MARIA CRISTINA AMOROSO - Relatore -

Sent. n. sez. 266
CC - 5/02/2021
R.G.N. 32300/2020

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina del 29/6/2020

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. (omissis) , che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2020, il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del decreto del 26 maggio

h

1

2010, in forza del quale il G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in (omissis), località (omissis) per i reati di cui agli artt. 44, comma I, lett. b), 93, 94, 95 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

3. Ad avviso dei ricorrenti l'ordinanza del Tribunale di Messina, in violazione dell'art. 606 c.1, lett. e, ha omesso di motivare in ordine alla dedotta questione relativa ai presupposti legittimanti il disposto sequestro c.d. impeditivo.

I ricorrenti lamentano che trattandosi di un immobile abusivo realizzato in zona paesaggisticamente vincolata, *il periculum in mora* non discende dalla mera esistenza della struttura abusiva, ma è necessario verificare in concreto se l'utilizzazione dell'immobile sia compatibile con gli interessi tutelati dal vincolo ambientale.

Il tribunale, ad avviso della difesa, invece, non avrebbe preso in considerazione quanto dedotto in merito all'aspetto paesaggistico e si sarebbe erroneamente limitato a motivare solo in relazione al profilo sismico.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il provvedimento censurato, infatti, dando conto dell'edificazione in zona del tutto preclusa all'insediamento abitativo, ha richiamato il consolidato principio secondo cui in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico (Sez. 3, n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti e altro, Rv. 273835; Sez. 6, n. 190 del 14/11/2017, dep. 2018, Limatola, Rv. 271845).

Quanto al prospettato rilascio del nulla osta, esso è meramente affermato, ed in ogni caso costituisce circostanza successiva al giudizio di riesame.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5/02/2021.

Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso



Il Presidente

Gastone Andrezza

